



COMUNICATO UFFICIALE N.159 **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 87/AA, 88/AA, 89/AA e 90/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 25 pf 17/18 e n. 26 pf 17/18 (riuniti) adottati nei confronti dei Sig.ri Domenico CERRUTI, Nicola VOLPE e della società U.S. AGROPOLI, aventi ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO CERRUTI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S. AGROPOLI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato ai calciatori Sig. Siano Michele e Sig. Jawad Daniane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con le rispettive decisioni prot. n. 138/Cae/2016-17 del 30.3.2017 e n. 105/Cae/2016-17 del 07.03.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

NICOLA VOLPE, all'epoca dei fatti Dirigente con delega di firma e legale rappresentante della Società U.S. AGROPOLI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato ai calciatori Sig. Siano Michele e Sig. Jawad Daniane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con le rispettive decisioni prot. n. 138/Cae/2016-17 del 30.3.2017 e n. 105/Cae/2016-17 del 07.03.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia;

U.S. AGROPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico CERRUTI, Nicola VOLPE e Massimo ANNONI, per conto, in qualità di persona delegata alla firma, della società U.S. AGROPOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Domenico CERRUTI, di 4 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Nicola VOLPE, di € 1.200,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 per la società U.S. AGROPOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig.ri Guido EDERA, Mario DE MARCO, Gianluca ROSSI, Bruno SIROTTI, Simone TAINI e della società S.S. SCHIETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GUIDO EDERA, Presidente della società S.S. Schieti nella stagione 2016/2017, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; agli artt. 39 ,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Lamghari Rachid e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nel corso delle gare: *SS Schieti-Polisportiva Avis Sassocorvaro* del 25/09/2016, *SS Schieti-Asd osteria Nuova* del 09/10/2016, *SS Schieti-Olympia Macerata Feltria* del 20/11/2016 e *SS Schieti-Real Altofoggia* del 18/12/2016, tutte valevoli per il campionato di II^ categoria - girone A;

MARIO DE MARCO, all'epoca dei fatti Dirigente della Società SS Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *SS Schieti-Polisportiva Avis Sassocorvaro* del 25/09/2016 ,valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

GIANLUCA ROSSI, all'epoca dei fatti Dirigente della Società S.S. Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *SS Schieti-Asd Osteria Nuova* del 09/10/2016 ,valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

BRUNO SIROTTI, all'epoca dei fatti Dirigente della Società S.S. Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *SS Schieti-Real Altofoggia* del 18/12/2016,valevole per il campionato di II^ categoria - girone A, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata

gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

SIMONE TAINI, all'epoca dei Dirigente della Società S.S Schieti e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all'incontro *SS Schieti-Olympia Macerata Feltria* del 20/11/2016, valevole per il campionato di II^a categoria - girone A, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Lamghari Rachid, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

S.S. SCHIETI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Guido EDERA, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società S.S. SCHIETI, Mario DE MARCO, Gianluca ROSSI, Bruno SIROTTI e Simone TAINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Guido EDERA, 20 giorni di inibizione per il Sig. Mario DE MARCO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Gianluca ROSSI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Bruno SIROTTI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Simone TAINI, di € 200,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di II^a Categoria nella stagione 2017/2018 per la società S.S. SCHIETI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 34 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe CORRADO e della società A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CORRADO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.C. Pisa 1909 S.S. A.R.L., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui punto 1), lett. e), del Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2016/2017, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 367/A del 26 aprile 2016, per non aver tesserato almeno venti calciatrici Under 12 all'interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell'obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);

A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CORRADO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe CORRADO e di € 26.666,66 di ammenda, per la società A.C. PISA 1909 S.S. A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 23 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto SALERNO e della società A.C.F. TORINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto SALERNO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ACF TORINO: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94^{ter}, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con n. 16 calciatrici (ovvero Avalue Valeria, Capra Valentina, Cena Valentina, Cerrano Veronica, Dragone Kenia, Franceschi Paola, Fusco Stella, Golzio Sara, Impagnatiello Rosangela, Marotta Apollonia, Martin Francesca, Nigro Ilaria, Polito Esperansa, Verga Irene, Vullo Melania e Welter Francesca) entro il termine previsto dalla normativa federale;

A.C.F. TORINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SALERNO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.C.F. TORINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto SALERNO e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.C.F. TORINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio